



COMUNE DI CAERANO SAN MARCO  
Provincia di Treviso

P.T.A.

Elaborato

A.03

Piano di Tutela delle Acque

Regolamento di fognatura

Responsabile settore  
tecnico:

Dr. Urb. Foltran Alberto

Progettazione:

ing. Alberto Dassiè

Gruppo di lavoro:




V.le Nino Bixio, 95 -

31100 - TREVISO

0422 545753 -

[www.studio3ing.com](http://www.studio3ing.com)



10-06-24	00	Emissione	AD	AD	AF
DATA	REV.	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



## INDICE:

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	3
❖ ART. 1 – OGGETTO .....	3
❖ ART. 2 – DEFINIZIONI.....	4
❖ ART. 3 – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE RETI FOGNARIE IN GENERE .....	7
CAPITOLO II .....	10
SISTEMI FOGNARI PER UTENZE DOMESTICHE .....	10
❖ ART. 4 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO .....	10
❖ ART. 5 – PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO .....	10
❖ ART. 6 – COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI PRIVATI INTERNI.....	14
❖ ART. 7 – SCARICHI DI CAMPI NOMADI, CAMPEGGI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, PIAZZOLE DI SOSTA DEI CAMPER, FIERE E SIMILARI.....	14
❖ ART. 8 – POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI.....	15
❖ ART. 9 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO .....	15
CAPITOLO III.....	17
SISTEMI FOGNARI PER UTENZE INDUSTRIALI .....	17
❖ ART. 10 – UTENZE INDUSTRIALI.....	17
❖ ART. 11 – SCARICO IN FOGNATURA PER LE UTENZE INDUSTRIALI.....	18
❖ ART. 12 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E RELATIVI ELABORATI – UTENZE INDUSTRIALI.....	19
❖ ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO	19
❖ ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, TITOLARITÀ E VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO .....	20



---

❖ ART. 15 – RIUNIONI DI PIÙ SCARICHI.....	22
❖ ART. 16 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO .....	22
❖ ART. 17 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO .....	23
❖ ART. 18 – MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO.....	24
❖ ART. 19 – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	24
CAPO IV.....	27
UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA .....	27
❖ ART. 20 – UTENZE DOMESTICHE SITE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA 27	
CAPO V .....	28
❖ ART. 21 – AREE A SPECIFICA TUTELA .....	28



## **CAPITOLO I**

### **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **❖ ART. 1 – OGGETTO**

1. Le presenti linee guida disciplinano il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti domestici ed industriali all'interno del perimetro del Comune di Caerano di San Marco.
2. Le presenti linee guida costituiscono un indirizzo ai fini progettuali, sia in ambito privato che industriale, in relazione all'estensione e alla configurazione della rete fognaria attualmente sussistente nel Comune di Caerano San Marco.
3. Le linee guida hanno lo scopo, in ausilio alle direttive dei gestori del servizio di zona, di fornire:
  - a) una linea tecnica di indirizzo per gli allacciamenti fognari in conformità alle disposizioni degli enti preposti al servizio (\*), i quali, a loro volta, dovranno successivamente esprimersi sulle relative autorizzazioni;
  - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti;
  - c) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi ed al regime di scarico in relazione alla rete fognaria esistente, settorializzando la stessa in funzione della zona territoriale in cui insistono gli attuali insediamenti.

(\*) nel territorio comunale di Caerano di San Marco, l'ente preposto all'autorizzazione allo scarico è A.T.S. Spa (Alto Trevigiano Servizi Spa) il quale, anch'esso, dispone di autonome modulistiche e linee guida per la progettazione fognaria. Si rimanda a queste ultime per ulteriori informazioni ai fini progettuali e sulla documentazione necessaria l'ottenimento delle autorizzazioni richieste.



## ❖ ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Nella presente linea guida verrà utilizzata, in allineamento alla normativa vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la stessa terminologia tecnica che si riprende per maggiore dettaglio:

- a) **“abitante equivalente”**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
  - b) **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
  - c) **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
  - d) **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
  - e) **“acque reflue assimilabili”**: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che, prima di ogni e qualsiasi trattamento, risultino per le loro caratteristiche, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e della normativa vigente;
  - f) **“fanghi”**: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
  - g) **“rete fognaria”**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
  - h) **“fognature separate”**: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
  - i) **“scarico”**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
-



indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art 114 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

- j) **“acque di scarico”**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- k) **“fognatura pubblica”**: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale;
- l) **“stabilimento industriale”** o, semplicemente, **“stabilimento”**: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- m) **“valore limite di emissione”**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- n) **“acque di prima pioggia”**: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- o) **“acque di seconda pioggia”**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito nel medesimo evento piovoso;
- p) **“agglomerato”**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

2. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi sono classificati in:

- a) **scarichi di acque reflue domestiche;**
- b) **scarichi di acque reflue industriali.**



- Per **scarico di acque reflue industriali** si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- Per **scarico di acque reflue domestiche** si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che, prima di qualsiasi trattamento, presentino caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Con riferimento al territorio di comunale i Caerano di San Marco, l'attuale configurazione fognaria è caratterizzata da:

- Linea fognaria in parziale fognatura mista ovvero una rete fognaria che canalizza sia le acque reflue domestiche e industriali che le acque reflue meteoriche di dilavamento;
- Linea fognaria in parziale fognatura separata ovvero una rete fognaria che canalizza le sole le acque reflue domestiche e industriali e con altra linea le acque reflue meteoriche di dilavamento;

Allo stesso tempo, si rileva la presenza di un'ampia zona, esterna al centro abitato, sulla quale non è presente alcuna linea fognaria. Per detti ambiti, ad oggi non coperti dalla rete fognaria preesistente comunale, si dovrà procedere preventivamente alla realizzazione di sistemi fognari idonei e a basso impatto ambientale (a solo titolo esemplificativo: sistemi di fitodepurazione, ecc.) e alla predisposizione all'allacciamento alla fognatura pubblica, con obbligo di allacciamento in caso di realizzazione della stessa.

Per detti sistemi alternativi si rimanda al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto dove sono stati disposti i requisiti da osservare in fase di progettazione. Pertanto, eventuali elementi non specificati nella presente guida dovranno essere sempre verificati con



quanto stabilito nel Piano di Tutela della Acque (PTA) della Regione del Veneto.

❖ **ART. 3 – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE RETI FOGNARIE IN GENERE**

1) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie deve tenere conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- a) il volume e le caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) la prevenzione di eventuali fuoriuscite;
- c) la prevenzione dell’infiltrazione di acqua di falda;
- d) la prevenzione dell’infiltrazione di acque piovane;
- e) la limitazione dell’inquinamento dei corpi ricettori, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente;
- f) la prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
- g) la possibilità di ispezione con mezzi visivi;
- h) la necessità di garantire un rapido deflusso.

2) Si rileva che il territorio di Caerano di San Marco è provvisto di una rete fognaria mista sulla quale i singoli utenti, previo progetto da sottoporre all’ufficio di competenza e previa autorizzazione di quest’ultimo, dovranno allacciarsi alla linea pubblica.

In tutti quegli insediamenti, ad oggi non coperti dalla rete fognaria preesistente comunale, si dovrà procedere preventivamente alla realizzazione di sistemi fognari idonei e a basso impatto ambientale.

3) Elaborati di progetto delle opere di allacciamento:

- Redigere un progetto dell’impianto fognario, sia per uso domestico che per uso industriale, da sottoporre preventivamente, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni, all’ente gestore del servizio di fognatura;
- Per i nuovi fabbricati o per la ristrutturazione e/o ampliamento di quelli esistenti è



sufficiente che all'atto di presentazione della pratica edilizia al Comune di Caerano di San Marco, si presenti anche al Gestore del S.I.I. un elaborato grafico schematico che riporti sommariamente il tracciato della rete fognaria interna e la localizzazione del punto previsto per il collegamento alla rete di fognatura pubblica. Nel caso specifico, al solo fine di consentire l'istruttoria della pratica edilizia, il Gestore del S.I.I. inoltrerà al Comune e al cliente interessato un parere sulla previsione di collegamento ipotizzata (favorevole o sfavorevole), valevole per tre anni dal rilascio; il rilascio della autorizzazione all'esecuzione dei lavori di allacciamento rimarrà comunque subordinata alla successiva presentazione della domanda e del progetto di allacciamento secondo le modalità impartite dall'ente gestore.

- Il progetto a corredo della domanda dovrà essere firmato da un tecnico abilitato e dovrà comprendere tutta la documentazione all'uopo necessaria e comunque come richiesto dal Gestore del S.I.I.

- Ottenere dall'ente preposto al servizio di fognatura l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie pubbliche;

- Ottenere le necessarie ed eventuali autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione gestiti privatamente dagli insediamenti industriali.

#### 4) Ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento e scarico in fognatura

1. Le domande di autorizzazione all'allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura, dovranno essere rivolte al Gestore del S.I.I. e dovranno contenere tutta la documentazione all'uopo necessaria e comunque come richiesto dal Gestore del S.I.I.

2. L'accettazione della domanda di autorizzazione all'allacciamento avverrà con comunicazione scritta da parte del Gestore del S.I.I. entro il termine che sarà stabilito nella Carta dei Servizi.

3. L'accettazione di cui al precedente comma 2 costituirà autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi e di conseguenza si dovrà comunicare la data presunta di inizio e fine dei lavori.

4. L'autorizzazione allo scarico può essere soggetta alla imposizione di prescrizioni speciali

---



da parte del Gestore del S.I.I. ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.

5. Il Gestore del S.I.I., durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati; in caso di difformità ne ordina l'adeguamento.

6. L'autorizzazione allo scarico (\*\*\*) viene rilasciata dal Gestore S.I.I., previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e della loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

(\*\*\*) Si rimanda al regolamento dell'ente gestore, il quale fornirà tutta la modulistica necessaria per avviare l'iter autorizzativo e a fornire, nel caso, eventuali precisazioni e prescrizioni in relazione al caso di specie.



## CAPITOLO II

### SISTEMI FOGNARI PER UTENZE DOMESTICHE

#### ❖ **ART. 4 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO**

1. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, hanno obbligo di immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.

Si rimanda ai regolamenti dell'ente che gestisce il Servizio Idrico Integrato per la ricezione dei pareri necessari all'adeguamento e/o nuova realizzazione del proprio impianto fognario.

#### ❖ **ART. 5 – PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO**

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di domanda di allacciamento utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore del S.I.I..

3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le sole acque reflue domestiche. Le acque meteoriche invece dovranno trovare prioritariamente recapito in ricettori differenti e dedicati.

4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed ad inviare con distinti condotti interni le acque reflue

---



domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito dedicato.

5. Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi purché siano stati autorizzati e osservino le prescrizioni fornite nelle presenti linee guida e nei regolamenti vigenti dall'ente gestore del servizio di fognatura.

6. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore del S.I.I. della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore del S.I.I. riterrà necessario considerare. (ad esempio: inquinamento dei fanghi).

7. Per essere immessi in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, e ciò con riferimento al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed alla normativa regionale fatto specifico riferimento al P.R.R.A. approvato con D.C.R. n. 962 del 01/09/89 ed al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

8. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:

- a) solventi in genere;
- b) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- c) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue,



costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

g) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;

i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;

j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte.

9. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. In tali casi specifici, si rimanda al Gestore del S.I.I. che si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di suddette acque; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti assoggettati al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

10. Nelle zone servite dalla pubblica fognatura è vietato scaricare acque reflue domestiche direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo.

11. Per specifiche, documentate e gravi ragioni, accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore del S.I.I., che comprovino che il cliente si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, potrà essere autorizzato lo scarico effettuato in una



delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.

12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che, anche indirettamente, causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che, per modifiche o ampliamenti attuati all'immobile originario, differiscano sostanzialmente per tipologia o per quantità da quelli autorizzati in origine. E' fatto inoltre divieto di immettere in fognatura, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.

14. Il Gestore del S.I.I. ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica condotta ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore del S.I.I. può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.

16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.

17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:

- a) in acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa autorizzazione dell'Ente Gestore del S.I.I. del corso d'acqua (Consorzio di Bonifica o Genio Civile) fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da



parte della Regione;

b) sul suolo, con le limitazioni dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatte salve le competenze regionali;

c) in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete separata o un recettore alternativo per lo smaltimento delle acque suddette. Inoltre lo scarico delle acque meteoriche può essere immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione quando tale scarico non pregiudichi la regolare funzionalità dell'impianto di depurazione a valle; quest'ultima circostanza dovrà essere certificata nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del S.I.I.. In relazione a tale scarico dovrà comunque essere previsto un sistema di misurazione del volume immesso in rete fognaria.

18. L'obbligo di interposizione nella rete fognaria di allacciamento interna alla proprietà privata di manufatti cosiddetti "condensa grassi" e/o altri, adeguati, sistemi di pretrattamento degli scarichi relativi agli edifici di tipo residenziale.

#### ❖ **ART. 6 – COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI PRIVATI INTERNI**

1. Le acque non meteoriche provenienti da cortili e dagli spazi interni possono essere immesse nel collettore adibito alla canalizzazione delle acque nere, previa approvazione del progetto da parte del Gestore del S.I.I., e ciò nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti

2. Per l'immissione delle acque di cui al precedente punto 1 nei collettori di raccolta, si devono usare di regola dei pozzetti dotati di sifone con adeguata ritenzione idrica.

#### ❖ **ART. 7 – SCARICHI DI CAMPI NOMADI, CAMPEGGI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, PIAZZOLE DI SOSTA DEI CAMPER, FIERE E SIMILARI**

1. Gli scarichi di campi nomadi, campeggi, manifestazioni, spettacoli, piazzole di sosta camper, fiere e similari, devono essere allacciati, ove possibile, alla pubblica fognatura.



## ❖ **ART. 8 – POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E**

### **MANUFATTI SIMILI**

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche dovranno essere messi fuori uso, salvo prescrizioni tecniche impartite dal Gestore del S.I.I., nel momento in cui l'utenza domestica viene allacciata alla fognatura pubblica; essi dovranno essere demoliti o svuotati, puliti, disinfettati e quindi riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura pubblica deve essere, di conseguenza, tempestivamente coordinata con le operazioni di cui al comma precedente.
3. Nei casi in cui l'ambito oggetto di intervento non risulti coperto dalla linea fognaria pubblica, dovranno essere valutati, previo parere e autorizzazione dell'ente gestore del servizio, altra tipologia di impianti fognari come ad esempio la fitodepurazione o altro sistema a basso impatto ambientale.

## ❖ **ART. 9 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO**

1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinanti.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere un'adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche.
4. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.



5. Gli allacciamenti alla fognatura pubblica dovranno essere realizzati mediante collegamento alle tubazioni di allacciamento stradale già predisposte. Ove non siano presenti le tubazioni di allacciamento già predisposte, il collegamento sarà attuato convogliando i reflui direttamente alle camerette di ispezione secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore S.I.I.. Di norma, la tubazione che costituisce l'allacciamento stradale sarà realizzata dal Gestore S.I.I.. Altresì di norma la tubazione che costituisce l'allacciamento privato dovrà avere diametro inferiore a quello della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura.

6. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzate a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.

7. Le tubazioni di scarico della rete interna, prima dell'immissione nel condotto di allacciamento in sede stradale, devono essere munite di una bocca per ispezione e, ove richiesto, di un sifone idraulico.

8. Qualora il Gestore del S.I.I. lo ritenga necessario (ad esempio quando la rete fognaria sia soggetta a rigurgiti o a sovrappressione), potrà richiedere al Cliente l'installazione di valvole antiriflusso.

Si rimanda all'[Allegato 01](#) delle presenti linee guida, dove è stata riportata una guida di sintesi all'interno della quale sono stati evidenziati:

- Le predisposizioni inerenti all'allaccio in suolo pubblico;
- Specifiche tecniche degli impianti di allacciamento alla fognatura in proprietà privata;
- Schemi tipo e particolari costruttivi di allacciamento alla pubblica fognatura;
- Particolari di collegamento alla pubblica fognatura;
- Particolari costruttivi.



### CAPITOLO III

#### SISTEMI FOGNARI PER UTENZE INDUSTRIALI

##### ❖ ART. 10 – UTENZE INDUSTRIALI

#### PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

1. In particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione e ciò ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e del P.T.A. regionale;

2. Fermo restando che per lo scarico delle acque di dilavamento di cui al precedente comma si farà riferimento alla specifica normativa che verrà emanata dalla Regione, il cliente industriale che intende procedere all'allacciamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate;
- b) le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere convogliate ad un pozzetto scolmatore avente la funzione di separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
- c) è fatto divieto di scaricare nella fognatura le acque di "prima pioggia" durante il verificarsi di precipitazioni atmosferiche;
- d) lo svuotamento del bacino di accumulo, dovrà essere dosato in un determinato tempo mediante pompa di evacuazione, in maniera tale da evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria;



- e) il volume di acqua così immesso dovrà essere rilevato mediante apposito strumento di misura approvato dal Gestore del S.I.I..

Le presenti linee guida dovranno essere sempre espletate in applicazione alle prescrizioni fornite dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto, al quale si rimanda per l'attuazione delle prescrizioni normative in esso contenute. Eventuali elementi non specificati nella presente guida dovranno pertanto essere sempre verificati con quanto stabilito nel Piano di Tutela della Acque (PTA) della Regione del Veneto.

#### ❖ **ART. 11 – SCARICO IN FOGNATURA PER LE UTENZE INDUSTRIALI**

1. In relazione ai compiti ed alle finalità attribuite al Gestore del S.I.I., lo scarico in fognatura di acque provenienti da utenze di natura civile domestica è da considerarsi sempre prioritario rispetto a quello di natura industriale e quindi può essere autorizzato solo a condizione che l'impianto di depurazione finale presenti una adeguata disponibilità residua di carico trattabile.
  2. Gli scarichi in fognatura di acque reflue industriali possono essere autorizzati solo a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture deputate alla raccolta, trasferimento e depurazione delle acque.
  3. Le acque meteoriche e di raffreddamento non inquinate provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione ed al rispetto delle prescrizioni che lo stesso riterrà di impartire.
  4. Le acque domestiche provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni annesse ad edifici di natura industriale, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura. Per le stesse si rimanda al regolamento dell'ente gestore sulle limitazioni normative alle stesse applicate.
-



❖ **ART. 12 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E RELATIVI ELABORATI – UTENZE INDUSTRIALI**

1. La richiesta di autorizzazione all'allacciamento dovrà essere sempre sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere le indicazioni richieste dal Gestore del S.I.I.
2. Nel caso di scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la domanda dovrà altresì indicare:
  - a) la capacità produttiva dello stabilimento industriale in cui si attua la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla predetta tabella, (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
  - b) il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo;
3. La sottoscrizione della domanda comporta implicitamente l'accettazione di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore del S.I.I., anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private ad esso connesse.

Per i commi sopra menzionati, per la gestione e le modalità per ottenere le autorizzazioni agli allacciamenti, si rimanda alle prescrizioni impartite dal gestore Gestore del S.I.I. e in ottemperanza a quanto previsto Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto.

❖ **ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO**

1. Se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici gli scarichi di acque reflue dovranno, per ciascun reparto di produzione allacciato o da allacciare, essere immessi, in un unico allacciamento stradale alla fognatura pubblica. Ogni singolo scarico da reparto produttivo dovrà essere provvisto di un pozzetto d'ispezione per



eventuali controlli e prelievi; lo stesso dovrà essere posizionato prima dell'immissione nel condotto di allacciamento.

2. Il condotto di allacciamento dovrà essere dotato nella parte terminale di un pozzetto con chiusino ispezionabile, per la misura della portata ed il prelievo dei campioni. In tale pozzetto il Gestore del S.I.I. potrà richiedere l'installazione di sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati.

3. L'ubicazione del pozzetto di cui al precedente punto 2) dovrà essere prevista all'interno della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento e dovrà consentire che il personale del Gestore del S.I.I. possa agevolmente accedervi in qualsiasi momento.

4. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore del S.I.I..

5. Per le acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere previsto prima dell'immissione nel collettore della pubblica fognatura o prima di qualsiasi altra immissione un pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.

6. Dovranno essere previsti uno o più punti di accesso e di ispezione del condotto di allacciamento per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.

#### ❖ **ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, TITOLARITÀ E**

#### **VALIDITÀ' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste dal Gestore del S.I.I. e in ottemperanza a quanto previsto Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assume i relativi obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva



comunicazione formale della sostituzione al Gestore del S.I.I. che in conseguenza provvederà alla volturazione al nuovo soggetto dell'autorizzazione.

Ove tra più stabilimenti sia costituito, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

4. Qualora si verificano modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi nei termini specificati all'art. 43, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità previste all'art. 34, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.

5. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/06, per quattro anni dalla data di notifica della stessa al richiedente; si prescinde dal termine sopra riportato qualora si verificano, nella fase di esercizio dello scarico, le condizioni riportate agli artt. 37 e 43 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

6. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza; se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente autorizzazione; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare.

7. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore del S.I.I. nel caso di infrazioni e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;



- b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore del S.I.I.;
- c) inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
- d) inosservanza delle prescrizioni relative alla modifica dei cicli produttivi concordate tra le parti interessate a norma dell'articolo 42;
- e) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nei termini specificati all'articolo 43 senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore del S.I.I. nei tempi e nei modi previsti.

#### ❖ **ART. 15 – RIUNIONI DI PIÙ SCARICHI**

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione in un unico collettore di allacciamento, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato una distinta rete fognaria in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico.
2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore di tutti gli Utenti del collettore, i quali in conseguenza potranno legittimamente ed in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

#### ❖ **ART. 16 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

1. Nei casi in cui la quota di consegna dello scarico da insediamenti produttivi degli effluenti inquinati sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà essere prevista a cura e spese del cliente l'installazione di un impianto di sollevamento.
2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato



funzionamento. Non è mai ammesso lo scarico degli efflussi in ricettori diversi dalla fognatura. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura in modo da consentire l'accumulo temporaneo dei reflui in vasche di raccolta. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura in un unico impianto di sollevamento. In tal caso anche l'effluente di tale impianto dovrà essere sottoposto a misura.

#### ❖ **ART. 17 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO**

1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, al conseguimento dei limiti di accettabilità richiesti.

2. Il Gestore del S.I.I. potrà richiedere la realizzazione di un sistema di equalizzazione della portata dello scarico.

3. Prima dell'attivazione dello scarico, il Gestore del S.I.I. provvederà alla sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione (by-pass) dell'impianto di pretrattamento.

4. Gli Utenti industriali devono provvedere a propria cura e spese alla raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.

5. In caso di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, il cliente industriale deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore del S.I.I., il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.

6. Non è consentito introdurre alcuna modifica agli impianti di pretrattamento o alle

---



apparecchiature di controllo allo stesso asservite senza il preventivo assenso del Gestore del S.I.I.

#### ❖ **ART. 18 – MODIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO**

1. I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 36 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare variazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative dei reflui da scaricare debbono darne preventiva comunicazione al Gestore del S.I.I. richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.

2. La disposizione del precedente comma 1 si applica quando:

- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
- b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
- c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore del S.I.I. modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti dal Gestore del S.I.I. nell'autorizzazione allo scarico.

#### ❖ **ART. 19 – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

1. La possibilità di sversare un'acqua reflua di origine industriale in una rete di fognatura pubblica è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:

- a) sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e



nocivi, ecc.);

b) buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;

c) buon funzionamento della rete di fognatura pubblica e dell'impianto di depurazione centralizzato (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise delle caratteristiche delle acque consegnate al trattamento, ecc.);

d) mantenimento del costo della depurazione a livelli accettabili e giustificabili per un pubblico servizio; (necessità di sovradimensionamento per fare fronte a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, eccessiva produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).

2. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore del S.I.I. per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 108 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura.

3. Il Gestore del S.I.I. può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

4. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è altresì consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento e di lavaggio. Inoltre non è consentito diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore del S.I.I., in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il



riutilizzo delle acque.

5. Nella domanda di autorizzazione all'allacciamento l'utente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonché la portata media oraria allo scarico.
6. Ogni insediamento industriale, è tenuto a dare informazioni dettagliate sulle eventuali sostanze chimiche utilizzate per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli sui principali composti presenti negli scarichi.
7. Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti potranno essere concesse dal Gestore del S.I.I. per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque regionale. Il Gestore del S.I.I. potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.



## CAPO IV

### UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

#### ❖ **ART. 20 – UTENZE DOMESTICHE SITE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA**

1. Per quel che concerne gli aspetti tecnici e le modalità da seguire per lo scarico di reflui domestici con recapiti diversi dalla fognatura pubblica, si fa rinvio alle norme tecniche ed alla disciplina specifica emanata dalla Regione e dalla Provincia, con i relativi Regolamenti e ciò in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dalla normativa regionale vigente. Si rileva che il territorio di Caerano di San Marco è provvisto di una rete fognaria mista sulla quale i singoli utenti, previo progetto da sottoporre all'ufficio di competenza e previa autorizzazione di quest'ultimo, dovranno allacciarsi alla linea pubblica. In tutti quegli insediamenti, ad oggi non coperti dalla rete fognaria preesistente comunale, si dovrà procedere preventivamente alla realizzazione di sistemi fognari idonei e a basso impatto ambientale, oltre a predisporre gli stessi per una futura immissione alla rete pubblica. Ed il tutto sulla base di quanto previsto dal Gestore S.I.I. ed in ottemperanza a quanto prescritto nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto, al quale si rimanda per l'attuazione delle prescrizioni normative in esso contenute.



## CAPO V

### ❖ ART. 21 – AREE A SPECIFICA TUTELA

Nelle aree a specifica tutela e per le aree sensibili legate ai corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante afferenti le zone lagunari, le zone interessate da fiumi/affluenti/canali, le zone umide, le zone prossime a laghi, così come individuate negli specifici "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico" approvate dalla Regione del Veneto, si dovrà, ai fini attività progettuali, seguire scrupolosamente quanto prescritto all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione del Veneto in quale costituisce parte integrante delle presenti linee guida.

Si precisa altresì che la Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, sentita la competente autorità di bacino, in considerazione del rischio di eutrofizzazione al quale i corpi idrici sono esposti. Si raccomanda pertanto, ai fini progettuali, di accertare la presenza di eventuali aggiornamenti e/o disposizioni intervenute dalla Regione del Veneto e verificare accuratamente i limiti allo scarico, in relazione alla specifica attività, impartiti dal PTA.



## **ALLEGATO 01 \_ PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOGNARIO PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

### **PREDISPOSIZIONI INERENTI ALL'ALLACCIAMENTO SU SUOLO PUBBLICO**

- L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PROPRIETÀ PRIVATA È SUBORDINATA ALL'ESECUZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIAMENTO IN SUOLO PUBBLICO
- DOVE GIÀ PRESENTE, DOVRÀ ESSERE UTILIZZATA LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIAMENTO ESISTENTE.
- LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PREDISPOSIZIONE DEVE ESSERE VALUTATA COMPATIBILIMENTE CON LA POSIZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE E LA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI ESISTENTI.
- LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIAMENTO DEVE SEMPRE RECAPITARE IN UN POZZETTO DI LINEA




**SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA IN PROPRIETA' PRIVATA**

**I sifoni tipo "Firenze" dovranno essere del Ø mm. 160 e dovranno avere doppia ispezione a T senza sfiato e con tappi a vite che assicurino la chiusura idraulica:**


1. Tutti gli scarichi dell'edificio devono essere provvisti di sfiato di diametro adeguato prolungato fino al tetto per garantire la corretta ventilazione.
2. I pozzetti d'alloggiamento del sifone tipo "Firenze" dovranno avere dimensioni sufficienti a permettere l'apertura per ispezione di entrambi i tappi del sifone, e dovranno essere provvisti di chiusino in ghisa carrabile a passo d'uomo da cm. 60x60 posizionato a quota pavimentazione e idoneo per l'ispezione, l'espurgo, la pulizia ecc.. Essi dovranno essere posti in proprietà privata al limite della proprietà pubblica; eventuali variazioni a queste condizioni dovranno essere preventivamente accordate con l'Ente Gestore.
3. Le tubazioni ed i pezzi speciali dovranno essere in P.V.C., con caratteristiche tecniche resistive non inferiori al tipo SN 8 (SDR 34), con Ø minimo mm. 160, a norma UNI EN 1401, con giunto rapido e guarnizione a perfetta tenuta idraulica; eventuali variazioni a queste condizioni dovranno essere preventivamente accordate con l'Ente Gestore (PVC fognature esterne ai fabbricati) e UNI 7613 tipo 303 (PE scarichi nei fabbricati), idonee per fognatura a perfetta tenuta idraulica e resistere nel tempo all'aggressività delle acque scaricate;
4. Nel caso in cui venga installata vasca condensa grassi le varie colonne discendenti degli scarichi devono essere separate per tipologia, acque nere e acque saponate/grigie/gialle (provenienti da lavatrici, lavastoviglie, e secchiali e lavatoi), fino a trattamento avvenuto delle acque saponate/grigie/gialle tramite appunto condensa grassi, opportunamente dimensionata dal progettista, dopo di che dovranno confluire in una unica condotta, prima del sifone tipo "Firenze";
5. Nelle confluenze devono essere installati pozzetti di raccordo ispezionabili. Esse devono essere eseguite con raccordi a "Y" provvisti d'ispezione con tappo a tenuta idraulica. Le ispezioni di linea nei pozzetti vanno eseguite con raccordi muniti d'idoneo tappo a "T" a tenuta idraulica e alloggiati all'interno di pozzetti ispezionabili;
6. Si consiglia di rendere ispezionabile ogni cambio di direzione superiore ai 30° ed ogni confluenza tra condotte, mediante tappi ispezionabili e pozzetti con chiusino in quota col il pavimento;
7. In caso d'eventuale approvvigionamento idrico diverso dell'acquedotto pubblico, dovrà essere posto in opera un pozzetto con contatore idoneo alla misura della quantità di acqua prelevata come previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione, accessibile per sigillature, verifiche, letture e controlli;
8. La posa delle tubazioni e dei manufatti in genere dovrà avvenire, anche con l'esecuzione d'opportuni rinfianchi ed avvolgimenti con materiale sciolto idoneo, in modo tale da evitare cedimenti, schiacciamenti, ecc. di qualsiasi genere.
9. Con l'attivazione dell'allacciamento alla fognatura nera pubblica, eventuali e preesistenti pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff ecc. dovranno essere dismesse, svuotate, bonificate e riempite (escluse le condense grassi ove il progetto di allacciamento ne preveda il riutilizzo) compreso qualsiasi altro manufatto che causi la sosta prolungata alle acque reflue. Tali impianti devono essere dismessi.
10. Le acque saponate ossia il refluo derivante da lavatrici, lavastoviglie, secchiaio della cucina e lavatoio per indumenti devono essere convogliate in vasche condensa grassi appositamente dimensionate prima di poter essere immesse nella fognatura nera pubblica;
11. Per i servizi e accessori di scarico posti a quote inferiori al piano stradale e che comunque possono afferire lo scarico in fognatura per caduta (senza impianto sollevamento) l'impianto di fognatura dovrà essere dotato di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessari per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione della fognatura pubblica come la posa di valvole di non ritorno o altri accessori similari.
12. Per tutti i servizi posti su piani interrati l'impianto di fognatura dovrà essere dotato di adeguato impianto per il sollevamento dei liquami nonché di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessari per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione o rigurgiti della condotta fognaria pubblica.
13. Nel caso di nuovo fabbricato o di demolizione e ricostruzione le varie colonne discendenti degli scarichi devono essere separate per tipologia, acque nere e acque saponate/grigie/gialle (provenienti da lavatrici, lavastoviglie, e secchiali e lavatoi), fino a trattamento avvenuto delle acque saponate/grigie/gialle tramite condensa grassi, opportunamente dimensionata dal progettista, dopo di che dovranno confluire in una unica condotta, prima del sifone Firenze.


**SCHEMI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

**Schema impianto fognario per rete separata**



**PARTICOLARE POZZETTO DI CAMPIONAMENTO**  
 (da installare solo su richiesta del Gestore del Servizio del Servizio)









### Particolari costruttivi


Particolare  
Ispezione e raccordo



Condensagrassi




Pozzetto con sifone "Firenze" a 2  
tappi




Pozzetto con sifone idraulico ad 1 tappo e  
sfiato al tetto




Cambio direzione



Confluenza



Pozzetto di linea



Particolare  
Pozzetto con sifone idraulico ad 1 tappo e  
sfiato al tetto

